



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 25.07.2014 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi	X	
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Samuele Zoppi	X	
Gaia Vaccai	X	
Gualberto Seri	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Melissa Stefanacci, Federica Pacini, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la dott.ssa Carmela Ascantini, Segretario Generale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Silvia Senesi, Gaia Vaccai, Alberto Vaiani.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N.31

OGGETTO: Approvazione della aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del sindaco Primo Bosi, che relaziona in merito all'atto posto in discussione, evidenziando che la TASI è destinata, per legge, alla copertura dei costi dei servizi c.d. indivisibili e che l'Amministrazione ha operato in modo da rendere più equa possibile l'applicazione del tributo, prevedendo detrazioni per scaglioni di rendita per l'abitazione principale ed esentando la quasi totalità degli altri immobili, eccetto quelli commerciali;

UDITO l'intervento del consigliere Daniele Calamai, presidente della competente Commissione Consiliare n. 1, che nella seduta del 22/07/2014 sull'atto in discussione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei 2 componenti di minoranza;

UDITO l'intervento del consigliere Gualberto Seri che evidenzia come la TASI sia di fatto un tributo allo Stato che risulta di difficile applicazione in quanto le rendite catastali non sono aggiornate e pone comunque dei rilievi negativi sulla determinazione delle aliquote da parte dell'Amministrazione, ritenendo che è necessario trovare forme alternative di copertura dei costi dei servizi indivisibili, tenendo conto delle difficoltà di famiglie ed imprese;

UDITO l'intervento del consigliere capogruppo di maggioranza Giulio Bellini che, facendo riferimento alla congiuntura economica attuale, ribadisce la validità della scelta dell'aliquota massima per poter applicare le detrazioni per scaglioni di rendita;

UDITA la replica del sindaco Primo Bosi che difende l'equità della scelta ribadendo che l'applicazione dell'aliquota minima non avrebbe consentito le detrazioni e inoltre precisa che la decisione non è oltremodo rinviabile a causa delle scadenze previste dalla normativa, l'impegno dell'Amministrazione è quello di trovare altre forme di sostegno ai cittadini in difficoltà;

UDITO l'intervento del consigliere capogruppo di minoranza Matteo Grazzini che dichiara il proprio voto contrario, puntualizzando che la contrarietà deriva dall'applicazione dell'aliquota massima prevista per il 2014;

PRESO ATTO della conclusione degli interventi e dell'invito del sindaco a voler deliberare in merito;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 - Tributi, dott. Stefano Bianchi,



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dal Revisore dei Conti ed allegato al presente atto;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, riportati nel verbale della seduta;

CONSIDERATO che la competente Commissione Consiliare n. 1 nella seduta del 22/07/2014 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei 2 componenti di minoranza;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Astenuti	nessuno
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 4 (Grazzini, Seri, Vaccai, Zoppi)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 - Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con
voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 4

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto
(articolo 134 comma 4 del TUEL).

-----oOo-----

L.L.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:-Tributi- Approvazione della aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014

Propone al Consiglio Comunale

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. 29/04/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25/07/14, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Rilevato che: il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

Tenuto conto che:



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Tenuto conto che in base ai commi 8 e 9 dell'art.8 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, sono di seguito riportati:

Servizio	Importo
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€. 634.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizi statistici	€. 109.000,00
Polizia Municipale	€. 331.000,00
Gestione edifici scuole materne elementari e medie	€. 217.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€. 187.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€. 372.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€. 240.000,00
Totale	€.2.090.000,00

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- 3,30 per mille per le abitazioni principali ed assimilate secondo il regolamento TASI (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per le abitazioni principali ed assimilate classificate e classificabili nella categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
- 2,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso, locati;
- azzerare l'aliquota TASI per tutte le altre fattispecie impositive;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Ritenuto di prevedere riduzioni per le abitazioni principali ed equiparate e relative pertinenze in base alle seguenti fasce di rendita:

dalla rendita	Alla rendita	detrazione
€. 0,00	€ 399,00	€ 150,00
€ 400,00	€ 599,00	€ 100,00
€ 600,00	€ 799,00	€ 50,00
€ 800,00	€ 899,00	€ 30,00

Per il calcolo delle predette fasce vanno tenute conto anche le rendite delle relative pertinenze. Nel caso in cui il fabbricato e le relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Ritenuto inoltre di disporre che nell'ipotesi in cui nel nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo vi sia uno o più portatori di handicap con un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, si applica una detrazione tale da azzerare la relativa tassa;

Preso atto che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 250.000,00 ed è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo complessivo stimato di € 250.000,00 e consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad circa € 905.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 57,00%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 905.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 2.090.000,00
Differenza (B-A)	€ 1.185.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	57,00%

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

inviata dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE ~~DELIBERA~~

- 1) Di individuare come segue, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.8 del regolamento comunale TASI i servizi indivisibili comunali i cui costi 2014 saranno coperti parzialmente, come indicato in narrativa, dall'entrata della TASI anno 2014:

Servizio	Importo
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€. 634.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizi statistici	€. 109.000,00
Polizia Municipale	€. 331.000,00
Gestione edifici scuole materne elementari e medie	€. 217.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€. 187.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€. 372.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€. 240.000,00
Totale	€.2.090.000,00

- 2) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- 3,30 per mille per le abitazioni principali ed assimilate secondo il regolamento TASI (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
 - 2,00 per mille per le abitazioni principali ed assimilate classificate e classificabili nella categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
 - 2,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso, locati;
 - azzerare l'aliquota TASI per tutte le altre fattispecie impositive;
- 3) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

dalla rendita	Alla rendita	detrazione
€. 0,00	€.399,00	€.150,00
€.400,00	€.599,00	€.100,00
€.600,00	€.799,00	€. 50,00
€.800,00	€.899,00	€. 30,00

Si ricorda che per il calcolo della suddetta rendita vanno tenute conto anche le rendite delle relative pertinenze. Nel caso in cui il fabbricato e le relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

- 4) Ritenuto inoltre di disporre che nell'ipotesi in cui nel nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo vi sia uno o più portatori di handicap con un grado di invalidità del 100% e/o con una



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, si applica una detrazione tale da azzerare la relativa imposta;

5) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147
- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 57,00%;

6) Di dare atto che conformemente al presente atto si ha la seguente previsione per il bilancio 2014: la somma di €.905.000,00, a titolo di entrate TASI 2014, in parte entrata alla risorsa 1020060 capitolo 65.00 intitolato Tassa sui servizi indivisibili";

7) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".;

Propone

~~Delibera~~ altresì, ~~e voti parimenti unanimi~~, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vaiano 17/07/14

Il Responsabile del servizio
(dott. Stefano Bianchi)



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

SERVIZI FINANZIARI (AREA N. 5)

OGGETTO: Approvazione della aliquota e delle detrazioni TASI per l'anno 2014.

*_*_*

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario:

- vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area 7, Dr. Bianchi Stefano;
- verificata la veridicità della voce di entrata in oggetto nonché la sua corrispondenza con quella previsionale proposta;

esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 co.1 della D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile.

Vaiano

21/07/2014

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Apollonio Carmelo

